

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5589 del 04/12/2019
Oggetto	Procedimento FE19A0007. Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in località Renazzo nel comune di Cento (FE). Richiedenti: Parrocchia di San Sebastiano di Renazzo e Tennis Club Renazzo ASD.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5730 del 03/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Procedimento FE19A0007. Rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in località Renazzo nel comune di Cento (FE). Richiedenti: Parrocchia di San Sebastiano di Renazzo e Tennis Club Renazzo ASD.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva Derivazioni” e la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale

del Fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche”;

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la determinazione ARPAE 2019-732 del 16/09/2019 inerente l’Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dottoressa Marina Mengoli l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 14.10.2019;

PREMESSO CHE:

- con domanda n. PG.2019.83900 del 28.05.2019, la Parrocchia di San Sebastiano di Renazzo , c.f. 81000110387 e la ditta Tennis Club Renazzo ASD C.F. 90012540382 hanno richiesto in solido il rilascio della concessione della concessione di derivazione da acque sotterranee (codice pratica FE19A0007), con contestuale richiesta di autorizzazione alla perforazione di pozzo ai sensi dell’art. 16 del RR. 41/2001; secondo le seguenti caratteristiche:

- profondità presunta di m 67;
- ubicazione del pozzo : Comune di Cento (FE) - Località Renazzo , su terreno di proprietà di uno dei richiedenti e censito al fg. n. 34, mapp. n. 1475 coordinate UTM RER: x: 681236,7 y: 959475,3;
- portata massima di esercizio richiesta pari a l/s 2,5;
- volume idrico richiesta pari a 5.000 mc/a,

- uso richiesto della risorsa: irrigazione attrezzature sportive e aree verdi

DATO ATTO

- dell'avvenuta pubblicazione congiunta di tali istanze sul BURERT n. 203 del 26.06.2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO CHE:

- che i richiedenti hanno individuato come mandatario per i rapporti con l'amministrazione in merito alla concessione oggetto della presente determinazione il legale rappresentante della Parrocchia di San Sebastiano di Renazzo , c.f. 81000110387, come da documentazione acquisita agli atti di ARPAE con num. Prot. PG.2019.131517 del 26.08.2019;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- i prelievi in oggetto risultano congrue ai fabbisogni idrici inerenti alle attività a cui sono asserviti;
- l'utilizzo di acqua per l'irrigazione di aree verdi "private" (industrie, ristoranti, alberghi ecc...) è ricondotto alla categoria "uso piscicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico" di cui alla L.R. 3/99 ai sensi della DGR 2242/2005;
- che il corpo idrico interessato dalla derivazione è denominato "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore (0620ER-DQ2-TPAPCS)", che risulta in base al PDGPO attualmente vigente non a rischio quantitativo;

CONSIDERATO CHE

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del

Fiume Po;

- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “Metodo Era”, definiti dalla medesima direttiva;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era”, tramite il sistema informativo territoriale di ARPAE, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- è stato acquisito ai sensi dell’art. 12 del RR 41/2001 il parere favorevole da parte della provincia di Ferrara (PG.2019.93175 del 13/06/2019);

DATO ATTO INOLTRE CHE

- è stata rilasciata apposita autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo ai sensi dell’art. 16 del R.R. 41/2001 con determinazione ARPAE n.DET-AMB-2019-3957 del 28/08/2019 con cui sono state stabilite le prescrizioni tecniche e i termini temporali per la realizzazione dell’intervento e per la comunicazione degli esiti delle attività intraprese, che si intendono qui richiamate;
- con nota acquisita agli atti con num. Prot. PG.2019.171995 del 07.11.2019 il richiedente ha trasmesso la documentazione tecnica di fine lavori ai sensi dell’art. 16 del R.R. 41/2001, ottemperando alle prescrizioni ricevute;
- da tale documentazione si evince che:
 - o il manufatto ha una profondità pari a 60 m rispetto al P.C.;
 - o i filtri sono localizzati tra i 47e i 55 m di profondità;
 - o i dispositivi di prelievo sono in grado di prelevare i quantitativi idrici richiesti;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- le informazioni comunicate in merito alla profondità del pozzo e alla localizzazione dei filtri non modificato a quanto valutato durante l'istruttoria di merito propedeutica al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione suindicata e confermano la compatibilità ambientale dell'intervento ai sensi della "Direttiva Derivazioni";

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- il canone per l'anno 2019 è pari a 164,72 € ai sensi della L.R. 3/99, della L.R. 2/2015 e della DGR 2242/2005;
- quanto dovuto per l'utilizzo della risorsa per l'anno 2019 è pari a 13,73 €, corrispondente ad 1/12 del canone per l'annualità in corso, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015;
- le spese di istruttoria sono pari ai sensi della DGR 65/2015 a € 230,00;
- il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale con una somma pari a € 250,00, in conformità ai dettami dell'art. 8 della L.R. 2/2015;

ACCERTATO CHE

- è stato versato quanto dovuto a titolo di spese istruttorie in data 22.05.2019;
 - è stato corrisposto quanto dovuto per l'uso della risorsa per l'anno 2019 in data 28.11.2019;
 - è stato versato in data la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale in data 28.11.2019;
 - è stato acquisito il disciplinare di concessione firmato per accettazione dai legali rappresentanti delle ditte richiedenti in data 28.11.2019, contenente gli obblighi e le prescrizioni secondo cui sarà regolamentata la derivazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto,
- RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. FE12A0009, sino al 31.12.2028;

DETERMINA

sulla base di quanto sopraesposto, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare in solido alla Parrocchia di San Sebastiano di Renazzo, c.f. 81000110387 e alla ditta Tennis Club Renazzo ASD, C.F. 90012540382, la concessione cod. FE19A0007 per il prelievo di acque sotterranee secondo le seguenti caratteristiche:

 Oubicazione: Comune di Cento (FE) - Località Renazzo , su terreno di proprietà di uno dei richiedenti e censito al fg. n. 34, mapp. n. 1475 coordinate UTM RER: x: 681236,7 y: 959475,3;

 Oprofondità pari a m 60;

 Oportata massima di esercizio pari a l/s 2,5;

 Ovolume massimo prelevabile pari a mc/annui 5.000;

 Ouso “Piscicoltura, Irrigazione aree verdi ed attrezzature sportive”;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario e trasmesso in data 28.11.2019
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in € 164,72;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto che quanto dovuto a titolo di spese di istruttoria sono state corrisposte dal concessionario;
7. di dare atto che il deposito cauzionale ai sensi della L.R. 2/2015 è stato costituito dal concessionario;
8. di dare atto che quanto dovuto per l'uso della risorsa idrica per l'anno 2019 è stato versato regolarmente versato dal concessionario;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di provvedere a trasmettere via PEC il presente provvedimento al Concessionario;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Mengoli;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

ARPAE SAC di FERRARA

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee in località Renazzo nel Comune di Cento (FE), rilasciata in solido alla Parrocchia di San Sebastiano di Renazzo, c.f. 81000110387 e alla ditta Tennis Club Renazzo ASD, C.F. 90012540382 – Cod. sisteb FE19A0007.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo dovrà essere esercitato tramite n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Cento (FE) - Località Renazzo, su terreno di proprietà di uno dei richiedenti e censito al fg. n. 34, mapp. n. 1475 coordinate UTM RER: x: 681236,7 y: 959475,3, ed avente profondità 60 m dal p.c.. Il diametro esterno del pozzo è 114 mm. I filtri sono localizzati tra 47 e 55 m di profondità.
2. Al suo interno alla profondità di 25 m è installata un'elettropompa sommersa avente potenza 1,5 Kw.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad irrigazione di aree verdi private (0,18 ha) e l'irrigazione di attrezzature sportive (ha 0,12) aventi un'estensione totale di mq 3000. I sistemi di irrigazione sono a pioggia ed aspersione. La Categoria d'uso individuata ai sensi della L.R. 3/99 e della DGR 2242/2005 è "uso piscicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al verde pubblico" di cui alla lettera d), comma 1, dell'art.152 della L.R. 3/99. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima pari a l/s 2,5 e nel limite di volume pari a mc/annui 5.000.
2. Il prelievo avviene dal corpo idrico denominato "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore (0620ER-DQ2-TPAPCS)".

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone per l'uso della risorsa idrica per l'annualità 2019 secondo i quantitativi idrici e gli usi

assentiti è pari a € 164,72.

2. Per le annualità future, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, tramite versamento sul conto corrente postale 1018766582 o tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT42C0760102400001018766582 – intestazione: Regione Emilia Romagna - pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione dei quantitativi idrici prelevati e a trasmettere i risultati rilevati, il 31 gennaio di

ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. La trasmissione dei dati rilevati dovrà essere supportata da adeguata documentazione fotografica comprovante la misurazione eseguita.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello bifacciale delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Altre prescrizioni** - Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. Qualora il regime autorizzativo imposto in un diverso ambito prevedesse obblighi su tali aspetti, il concessionario è tenuto a rispettare tali eventuali condizioni ed in particolare è tenuto all'attuazione delle eventuali misure di risparmio idrico nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni con riferimento allo stato quali-quantitativo della risorsa. Qualora se ne verificassero i presupposti, potrà essere richiesto al Concessionario di monitorare le acque di falda per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di pianificazione territoriale, urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi o autorizzativi occorrenti, qualora necessario. .
2. L'utilizzo delle risorse demaniali senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa secondo la normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.